

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 994-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

col Ministro della Sanità

e col Ministro per gli Affari Regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in titolo recepisce le due Convenzioni di Strasburgo sulla protezione degli animali già ratificate — rispettivamente — da Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Repubblica federale di Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Regno Unito la prima e dalla Danimarca, Repubblica federale di Germania, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo e Svezia la seconda.

Dette Convenzioni, adottate al fine di tutelare il benessere degli animali e di eliminare ogni forma di inutile sofferenza, trovano già parziale riscontro nella vigente normativa interna (cfr. legge 2 agosto 1978, n. 439). La loro recezione nel nostro ordinamento, peraltro, oltre che a ragioni di carattere umanitario e zoofilo, si rende necessaria in virtù degli innegabili benefici per altri settori e comparti produttivi quali, ad esempio, la produzione di derrate alimentari di originale animale, le condizioni igieniche delle stesse, la profilassi delle malattie infettive e diffuse, l'inquinamento ambientale, l'equilibrio ecologico.

Va sottolineato, inoltre, che il disegno di legge in esame (articolo 3) intende fornire una normativa di principio la cui attuazione, ai sensi delle norme costituzionali, va assicurata attraverso l'attività legislativa delle Regioni sulla base delle apposite norme di indirizzo e coordinamento emanate dal Governo, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello disciplinata dall'articolo 4.

L'articolo 5, infine, determina i limiti delle sanzioni pecuniarie (di natura amministrativa) comminate dalle Regioni sulla base delle rispettive leggi, per le violazioni alle disposizioni recate dal provvedimento.

Esaminato il disegno di legge, la 3^a Commissione si è espressa favorevolmente alla approvazione dando, in tal senso, mandato al relatore il quale sollecita conseguentemente il voto favorevole dell'Assemblea.

TAVIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRUGGER)

15 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

- a) la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976;
- b) la Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo 1 con decorrenza dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 14 e dall'articolo 20.

Art. 3.

Con delibera adottata dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, al fine di assicurare sul territorio nazionale un regime uniforme di protezione degli animali da allevamento e da macello, sono emanate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, norme di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in base ai principi contenuti nelle Convenzioni europee di cui all'articolo 1, nonché nelle Raccomandazioni approvate dal Comitato di cui all'articolo 8 della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamen-

ti, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) caratteristiche degli impianti;
- b) igiene dell'alimentazione;
- c) accudimento;
- d) adempimento a carico dei privati;
- e) attività relative alla macellazione;
- f) autorizzazioni e vigilanza nelle materie sopra indicate.

Art. 4.

È istituita con decreto del Ministro della sanità una Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, con funzioni consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità o da un funzionario da lui delegato e composta come segue:

- a) tre funzionari del Ministero della sanità di cui uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica;
- b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- c) due docenti universitari designati dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) un rappresentante del Consiglio sanitario nazionale;
- e) un rappresentante del Consiglio superiore di sanità;
- f) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
- g) tre esperti delle Regioni designati dalla Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;
- h) cinque esperti designati dagli enti aventi come finalità la protezione degli animali;
- i) un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa;
- l) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;
- m) un esperto designato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- n) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per ogni membro effettivo è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

Il Ministro della sanità può nominare esperti per l'approfondimento di specifici problemi tecnici.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

I membri della Commissione rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione di cui al presente articolo deve riunirsi almeno due volte l'anno.

La Commissione ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle Regioni ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'articolo precedente.

Art. 5.

Per le violazioni delle sottoelencate norme delle Convenzioni di cui all'articolo 1 saranno comminate con leggi regionali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprese tra i limiti minimo e massimo di seguito indicati:

da lire 100.000 a lire 1.000.000 a chiunque procuri agli animali sofferenze o dolori inutili in violazione dell'articolo 6 della Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle

norme dell'articolo 3, comma secondo, dell'articolo 4, comma secondo, dell'articolo 7, commi secondo, terzo e ottavo, della Convenzione sulla protezione degli animali da macello;

da lire 300.000 a lire 3.000.000 a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'articolo 5 della Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 3, comma primo, dall'articolo 4, comma primo, dell'articolo 6, dall'articolo 7, commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo, dall'articolo 8 e dall'articolo 9 della Convenzione sulla protezione degli animali da macello;

da lire 500.000 a lire 5.000.000 a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la libertà di movimento e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati all'articolo 4 della Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 4, comma terzo, e dagli articoli 5, 12, 13, 14, 15 e 16 della Convenzione sulla protezione degli animali da macello.

Art. 6.

Ai fini di cui alla presente legge le competenti amministrazioni regionali possono avvalersi dell'opera di associazioni di volontariato che perseguono fini analoghi, secondo le modalità previste dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.